# REGOLAMENTO (CEE) N. 1298/76 DEL CONSIGLIO

**del 1° giugno 1976**

**che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali hanno comunicato il loro fabbisogno di sostanze proteiche del latte ; che la fornitura di queste ultime può essere assicurata sotto forma di latte scremato in polvere prodotto nella Comunità e rispondente a taluni criteri di qualità ;

considerando che una tale fornitura deve essere effettuata tenendo conto delle disponibilità della Comunità in latte scremato in polvere e della necessità di non perturbare le condizioni del mercato ;

considerando che le attuali disponibilità consentono di fornire 55 000 tonnellate di latte scremato in polvere nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976 ;

considerando che, se i quantitativi di latte scremato in polvere che si trovano nelle scorte pubbliche non consentono di effettuare la predetta fornitura o non possiedono le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione quando quest'ultima richiede segnatamente condizioni d'imballaggio differenti o l'aggiunta di vitamine e di altri additivi, la fornitura deve essere assicurata mediante l'acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità ;

considerando che, per consentire l'utilizzazione effettiva dell'aiuto, è opportuno prevedere il finanziamento di talune spese d'inoltro e di distribuzione ;

considerando che la fornitura deve essere effettuata al miglior prezzo ; che è opportuno, per conseguire questo scopo, prevedere una procedura di gara ; che, tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno, per motivi di rapidità, ricorrere alla trattativa privata ;

considerando che è opportuno che le modalità di attuazione dei provvedimenti previsti in caso di acquisto di latte scremato in polvere sul mercato vengano fissate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, come lo sono le modalità applicabili in caso di utilizzazione di scorte pubbliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Un quantitativo di 55 000 tonnellate di latte scremato in polvere è messo a disposizione di taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976.

*Articolo 2*

1. Il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 è acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Se i quantitativi di latte scremato in polvere che si trovano nelle scorte pubbliche non consentono di effettuare la fornitura di cui all'articolo 1 o non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, quando quest'ultima richiede segnatamente condizioni d'imballaggio differenti o l'aggiunta di vitamine e di altri additivi, la fornitura è assicurata mediante l'acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità. Tale acquisto è effettuato in modo da non perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato.

*Articolo 3*

Ai fini di cui all'articolo 1 :

a) forma oggetto di un finanziamento comunitario il valore del latte scremato in polvere allo stadio fob o ad uno stadio corrispondente ;

b) possono inoltre formare eccezionalmente oggetto di un finanziamento comunitario parziale o totale, in base ad una decisione del Consiglio presa secondo la procedura di cui all'articolo 7 :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. C 100 del 3. 5. 1976, pag. 37.

— l'inoltro sino alla frontiera del paese di destinazione ed eventualmente sino ai luoghi di destinazione e

— la distribuzione, quando la merce viene distribuita tramite un organismo internazionale.

*Articolo 4*

Gli importi corrispondenti alle spese di cui all'articolo 3, lettera b), sono versati integralmente o in parte dall'organismo d'intervento incaricato dell'operazione al paese o all'organismo destinatario, sotto forma di contributo forfettario, quando lo prevedono le modalità di attuazione definite con questo paese od organismo.

*Articolo 5*

Fatto salvo l'articolo 4 e salvo casi eccezionali per i quali si fa ricorso ad una procedura di trattativa privata, si ricorre ad una procedura di gara per la consegna del prodotto nella fase fob o in una fase corrispondente e, se del caso, per il relativo inoltro dopo questa fase, nonché per il suo eventuale acquisto sul mercato della Comunità.

*Articolo 6*

La decisione di applicare l'articolo 2, paragrafo 2, e, in questo caso, le modalità di applicazione di questo paragrafo e dell'articolo 5 sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 7*

I paesi e gli organismi destinatari dell'aiuto nonché i quantitativi da accordare a ciascuno di essi sono determinati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN